

INTERVENTI PUBBLICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NELL'EDUCAZIONE DEI MINORI¹

di Gloria Marchetti **

(29 ottobre 2012)

Sommario: 1.- Considerazioni introduttive. Il dibattito pubblico sull'educazione dei giovani. La crisi dell'educazione e dell'autorità genitoriale come emergenze sociali. 2.- I profili pubblicistici della funzione educativa e la necessità di un maggiore intervento pubblico. 3.- La disciplina costituzionale dell'educazione come fonte giustificativa della legittimità dell'intervento pubblico. Una rilettura dell'art. 30, 1° comma, della Costituzione. 4.- Le indicazioni delle organizzazioni internazionali ed europee sulla necessità di sostenere i genitori e renderli maggiormente responsabili. 5.- La tradizionale ritrosia statale ad intervenire nei processi educativi. 6.- L'introduzione di strumenti di sostegno ai genitori finalizzati a responsabilizzarli nell'esercizio della loro funzione educativa. 7.- L'inadeguatezza degli interventi pubblici a sostegno dei compiti educativi familiari. 8.- La possibilità di introdurre nuove modalità di intervento pubblico nell'educazione dei minori.

1.- Considerazioni introduttive. Il dibattito pubblico sull'educazione dei giovani. La crisi dell'educazione e dell'autorità genitoriale come emergenze sociali.

Le riflessioni che seguono sono state suscitate dal dibattito pubblico, nazionale ed internazionale, che si è sviluppato negli ultimi anni intorno al tema dell'educazione dei giovani. Si parla spesso di crisi dell'educazione come principale causa dell'aumento del disagio e della devianza giovanile; fenomeni, questi, che riguardano tutte le classi sociali e fasce di età sempre più basse. Essa è in gran parte dovuta ai profondi cambiamenti intervenuti nella società contemporanea e nella famiglia: quest'ultima, in particolare, è più fragile rispetto al passato e, di conseguenza, è talora incapace di imporre un modello educativo forte ed autorevole.

¹ Scritto sottoposto a *referee*, in corso di pubblicazione nel volume che raccoglie gli Atti del Seminario di Studi Italo-Spagnolo "Le nuove esigenze di tutela dei diritti della persona", svoltosi a Bologna, Reale Collegio di Spagna, nei giorni 3 e 4 maggio 2012.

2.- I profili pubblicistici della funzione educativa e la necessità di un maggiore intervento pubblico.

La crescente attenzione nei confronti dell'educazione offre un'occasione per riflettere sugli aspetti pubblicistici della stessa e sull'opportunità di adottare nuove politiche che abbiano ad oggetto la funzione educativa dei genitori. Si ritiene, infatti, che il compito educativo imposto ai genitori non attenga esclusivamente alla dimensione privata ma debba essere considerato, per certi aspetti, di interesse pubblico. I genitori sono ovviamente liberi di trasmettere ai propri figli i valori e i principi morali considerati prioritari e di scegliere gli strumenti educativi ritenuti più idonei, senza interferenze da parte dei pubblici poteri. Tale libertà, tuttavia, incontra necessariamente dei limiti, che derivano da esigenze propriamente pubblicistiche. Il primo limite lo si rinviene nel dovere stesso dei genitori di educare la prole; il rispetto di tale dovere esclude una libertà di educare o di non educare. Il secondo limite consiste nell'obbligo di rispettare certi canoni che attengono sia ai mezzi educativi sia ai contenuti stessi. La funzione educativa, prioritariamente affidata ai genitori, incontra un limite non solo nell'interesse del figlio, nei rapporti genitori-figli, ma anche nell'interesse di soggetti terzi, i quali potrebbero subire le conseguenze di una cattiva educazione. A fronte di un aumento del disagio e della devianza giovanile e di un processo di rivendicazione, da parte dei cittadini, di una maggiore sicurezza sociale, dovrebbe quindi essere maggiormente sviluppata l'idea di un intervento pubblico volto a garantire un concreto aiuto ai genitori in difficoltà nell'educare i figli, da un lato, e una pacifica convivenza sociale, dall'altro. Intervento che, incontrando esso stesso il limite della libertà di educare dei genitori, dovrebbe limitarsi a stabilire, non tanto i contenuti educativi, ma i criteri di adempimento degli obblighi educativi, attraverso un sostegno ai genitori e la previsione di possibili conseguenze del mancato rispetto di questi ultimi al fine di renderli più responsabili.

3.- La disciplina costituzionale dell'educazione come fonte giustificativa della legittimità dell'intervento pubblico. Una rilettura dell'art. 30, 1° comma, della Costituzione.

La convinzione della necessità di un maggiore intervento nei processi educativi dei minori è confortata dal dettato costituzionale. Sono state superate le impostazioni basate sull'idea che la formulazione dell'art. 30, 1° comma, Cost. porrebbe particolarmente l'accento sul diritto – oltre che sul dovere – dei genitori ad educare la prole e che questo compito sarebbe diretto non solo a soddisfare l'interesse dei figli, ma anche a soddisfare una pretesa dei genitori ad esercitare tale funzione senza alcuna interferenza da parte dello Stato, ad eccezione dell'intervento che si rende necessario in caso di incapacità degli stessi (art. 30, 2° comma) (C. Grassetti, 1950; C. Esposito 1954; L. Ferri, 1962; P. Rescigno, 1965). Allo stesso modo, è oramai da considerare priva di fondamento la tesi secondo cui i genitori godrebbero di un diritto naturale di educare i figli (A. Amorth, 1948) – diritto inserito nel contesto della particolare tutela costituzionale della famiglia fondata sul matrimonio, quale “società naturale” di cui all'art. 29 Cost. – spettando, quindi, esclusivamente ad essi le relative scelte, sempre che queste non siano illecite o vadano contro gli interessi primari dello Stato (C. Grassetti, 1950). Il diritto-dovere di educare i figli non si identifica, infatti, con la tutela costituzionale dell'autonomia familiare, poiché la tutela del rapporto educativo genitore-figlio prescinde dal titolo all'origine del rapporto di filiazione (R. Biagi Guerini, 1989; P. Perlingieri, P. Pisacane, 2001; L. Califano, 2006; E. Lamarque, 2006). Attualmente la dottrina è concorde nel ritenere che il 1° comma dell'art. 30, laddove prevede un diritto dei genitori nei confronti dei figli, deve essere letto congiuntamente al 2° comma dello stesso articolo, in cui si fa riferimento ai compiti da assolvere da parte degli stessi (C. Cossu, 1996). Il diritto dei genitori non sarebbe altro che l'esplicazione di un compito che essi sono tenuti a svolgere nell'interesse del figlio (M. Bessone, 1975). Del resto, il principio dell'interesse superiore del minore, che deve essere tenuto in considerazione ogniqualvolta vengono adottate decisioni che lo riguardano, sebbene non sia presente nella nostra Costituzione, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo; esso è inoltre contenuto nella

Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 ed è stato rafforzato a seguito dell'approvazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e del riconoscimento nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, richiamata ora dal Trattato di Lisbona. Tale orientamento permette una lettura dell'art. 30, 1° comma, in connessione agli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione (M. Bessone, 1976; M. Bessone, G. Alpa, A. D'Angelo, G. Ferrando, M.R. Spallarossa, 2002). L'*officium* del genitore trova un vincolo di scopo che consiste nell'assicurare al minore l'integrale sviluppo della personalità conformemente ai precetti degli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale (A.M. Sandulli, 1992). Se il diritto soggettivo del genitore è funzionalizzato allo scopo di realizzare non un interesse proprio, individuale, ma l'interesse del figlio ad essere adeguatamente educato, l'esercizio è necessariamente limitato e condizionato dalla preminenza delle norme poste a garanzia dell'integrale sviluppo della personalità del minore e, pertanto, deve essere conforme a quelli che sono i contenuti dell'ordinamento che vanno a puntualizzare tali principi costituzionali (F. Cuocolo, 1982; C.M. Bianca, 2005; G. Giacobbe, 2006). In altri termini, sebbene la funzione educativa spetti principalmente ai genitori, questi ultimi non godono di un "potere incondizionato", in quanto sono vincolati al perseguimento di una adeguata formazione morale ed intellettuale del minore, volta a garantire, non solo l'integrale sviluppo della sua personalità, ma anche, di conseguenza, quello dell'intera società (M. Bessone, 1976; L. Carlassarre, 1980). L'art. 31, 1° comma, Cost., secondo il quale è compito della Repubblica agevolare con misure economiche l'adempimento dei compiti familiari - costituendo un corollario della disposizione che gli attribuisce la più ampia funzione di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono impedire il pieno sviluppo della persona (art. 3 Cost.) - deve essere interpretato nel senso che essa è tenuta a tutelare e promuovere il diritto del minore a ricevere un'educazione che sia in grado di fargli acquisire le conoscenze e le capacità necessarie ad un cittadino per partecipare alla vita politica, economica e sociale del Paese (M. Bessone, 1976; S. Merello, 2003). Se i genitori, nell'educare la prole, non sono in grado di perseguire tali obiettivi, i pubblici poteri devono intervenire affinché il minore possa essere messo in condizione di sviluppare appieno la propria personalità. La Repubblica è quindi chiamata a fornire ai genitori gli strumenti, non solo di natura economica, per assolvere al

meglio i loro doveri educativi. Per altro verso, poi, il concetto di potere-dovere significa che lo Stato deve poter pretendere che i genitori esercitino nel migliore dei modi la loro funzione educativa, orientandola ai valori costituzionali e ai principi di convivenza sociale.

4.- Le indicazioni delle organizzazioni internazionali ed europee sulla necessità di sostenere i genitori e renderli maggiormente responsabili.

L'idea di una maggiore responsabilizzazione dei genitori nell'esercizio delle proprie funzioni educative, finalizzata anche alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità, è emersa in diverse raccomandazioni delle principali organizzazioni internazionali (ONU, OMS, OCSE) e delle istituzioni europee (Consiglio d'Europa, Unione europea). Queste ultime, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, hanno progressivamente sviluppato la consapevolezza che i genitori devono essere considerati come i principali attori nella prevenzione della delinquenza. In questa ottica, esse hanno iniziato a raccomandare agli Stati di aiutare i genitori nell'esercizio delle loro responsabilità e adottare politiche di intervento volte alla prevenzione, non solo attraverso un maggior potenziamento delle responsabilità familiari, ma anche attraverso la previsione di modalità operative che coinvolgano le istituzioni di socializzazione. Il principio di responsabilizzazione dei genitori è altresì presente nella Convenzione sui diritti del fanciullo, il quale richiede agli Stati di provvedere ad assicurare che tale principio sia effettivamente riconosciuto e applicato. La definizione di "responsabilità genitoriale" come "i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica, in virtù di una decisione giudiziale, della legge o di un accordo, riguardanti la persona o i beni del minore" è invece contenuta nel Regolamento dell'Unione Europea n. 2201 del 2003. Misure che incentivano o obbligano ad un maggiore coinvolgimento dei genitori sono inoltre auspiccate dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile del 2003, la quale prevede, tra l'altro, che gli Stati adottino misure atte ad incoraggiare i genitori a prendere coscienza delle loro responsabilità nei confronti dei comportamenti criminosi dei propri figli e a prendersene carico.

5.- La tradizionale ritrosia statale ad intervenire nei processi educativi.

La lettura restrittiva del dettato costituzionale, accompagnata dalle preoccupazioni di carattere ideologico e politico, legate al ricordo del modello educativo del ventennio fascista, hanno fatto prevalere nel nostro Paese il diritto costituzionalmente riconosciuto dei genitori ad educare i propri figli, escludendo la possibilità di interferenze da parte dei pubblici poteri. Di conseguenza, la nostra storia repubblicana è stata caratterizzata da un debole intervento pubblico nella formazione dei minori e, soprattutto, dalla quasi completa assenza dell'idea di sostegno dei genitori nell'educazione degli stessi e di una loro "responsabilizzazione". L'azione pubblica si è prevalentemente focalizzata su interventi di tipo assistenziale, attraverso il ricovero in istituto dei bambini senza famiglia o con genitori incapaci, o giudiziario, con la finalità di punire o, solo in alcuni casi, di "rieducare" i minori "delinquenti" o "meritevoli di correzione morali", attraverso il ricovero in riformatorio per corrigendi, poi trasformato in casa di rieducazione. È da osservare, inoltre, che sono state pressoché ignorate quelle disposizioni che attribuivano al Tribunale per i minorenni la c.d. competenza amministrativa, cioè la possibilità di disporre, in caso di irregolarità della condotta o del carattere del minore, il suo affidamento al servizio sociale o al collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psicopedagogico. Peraltro, dopo la soppressione, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, di tali istituti, gli enti locali, ai quali furono trasferite le funzioni amministrative relative ai minori soggetti a provvedimenti civili e amministrativi, non hanno provveduto a prevedere strutture con finalità meramente educative. D'altro canto, in linea con questa impostazione, lo Stato non è intervenuto nemmeno indirettamente nell'educazione dei giovani, attraverso una disciplina volta a valorizzare il compito educativo delle istituzioni scolastiche e di formazione. I fattori finora menzionati hanno portato all'estrema conseguenza che i genitori sono stati "lasciati soli" nell'esercizio del loro compito più importante, quello di educare i propri figli, determinando anche una progressiva "deresponsabilizzazione" degli stessi nei processi educativi.

6.- L'introduzione di strumenti di sostegno ai genitori finalizzati a responsabilizzarli nell'esercizio della loro funzione educativa.

Il nostro Paese, tuttavia, ha progressivamente aperto nuovi spiragli verso politiche di valorizzazione dell'educazione dei minori, attraverso l'adozione di innovativi strumenti finalizzati sia a sostenere i compiti educativi dei genitori sia a renderli, al contempo, maggiormente responsabili nell'esercizio degli stessi. Rispetto al passato, infatti, l'azione pubblica si è maggiormente orientata verso politiche sociali esplicitamente dirette al sostegno della famiglia, secondo un'ottica non più assistenziale e sostitutiva, ma promozionale e preventiva. Sono state implementate nuove politiche sociali che prevedono la promozione di azioni precoci di aiuto ai genitori, volte a fronteggiare i problemi di disagio familiare *ex-ante*, invece che *ex-post*, che si presumono in grado di evitare il ricorso a interventi più stigmatizzanti. Azioni, queste, che si inseriscono nel quadro di un nuovo sistema a rete dell'educazione dei minori, il quale non tiene più conto solo dei rapporti genitori-figli ma anche dei rapporti famiglia-comunità sociale. A partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, sono state sperimentate diverse tipologie di interventi e servizi di sostegno alle responsabilità familiari. Accanto alla creazione di numerosi centri di aiuto alla famiglia, istituiti in diverse Regioni del Centro e del Nord, sono state intraprese azioni innovative di varia natura: interventi di tipo consultivo, formazione e sostegno dei genitori e dei futuri genitori, coinvolgimento delle famiglie all'interno di istituti educativi, ecc. Ma è soprattutto grazie all'approvazione di due importanti provvedimenti legislativi che si è rapidamente diffusa l'idea di un sostegno della funzione educativa. La legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) ha previsto il finanziamento di progetti per la realizzazione di Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza o di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali e di innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia. La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), oltre a prevedere una serie di tradizionali interventi a supporto della famiglia, ribadisce l'importanza del sostegno del ruolo genitoriale, che deve potersi esplicare in

anche in un'ottica formativa (non più solo assistenziale). La legge contiene una disciplina di "valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari" (art. 16) e prevede espressamente interventi incentrati sulla necessità di riconoscere una reale *partnership* tra famiglia e servizi. Da un lato, la famiglia è posta al centro di un articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali. Dall'altro lato, laddove si prevede un potenziamento dei "servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie", si ravvisa una consapevolezza, da parte del legislatore, che il compito educativo non può essere lasciato alla sola famiglia, ma vi è la necessità di un maggiore intervento pubblico, non più solo attraverso consultori e servizi di consulenza familiare, ma anche attraverso la valorizzazione delle reti familiari.

7.- L'inadeguatezza degli interventi pubblici a sostegno dei compiti educativi familiari.

Nonostante siano da apprezzare gli sforzi compiuti dal legislatore e dalle istituzioni nel prevedere nuove forme di intervento nei processi educativi, si ritiene che non siano stati adeguatamente rafforzati gli strumenti di sostegno e di responsabilizzazione, i quali sono estremamente deboli e poco efficaci. Sono pochi quei Comuni (significative esperienze si rinvengono soprattutto nelle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna) che hanno sviluppato interventi di assistenza ai genitori, soprattutto a quelli con figli dai zero ai tre anni e dai tre ai sei anni, nell'ambito degli asili nido, della scuola per l'infanzia, dei centri per le famiglie, dei servizi per l'età evolutiva del territorio, dei consultori familiari. Interventi che si sono sostanziati in attività di accoglienza dei genitori, di formazione per gli stessi, di ricreazione con i genitori e i bambini. Tali modalità di sostegno ai genitori, tuttavia, si inseriscono in un contesto precoce dei rapporti genitori-figli e non nell'ambito dei complessi e spesso conflittuali rapporti genitori-adolescenti. Si tratta, inoltre, di interventi che non hanno carattere autoritativo, essendo necessaria la volontà dei genitori di farsi aiutare. I genitori che partecipano a tali iniziative, spontaneamente, sono però quelli che hanno già a cuore l'educazione dei figli, mentre rimangono esclusi i genitori che

ritengono di non farsi aiutare. In molti Paesi europei, invece, i genitori negligenti o che non curano adeguatamente l'educazione dei figli sono "obbligati" a partecipare a determinati programmi di aiuto.

8.- La possibilità di introdurre nuove modalità di intervento pubblico nell'educazione dei minori.

Il nuovo quadro ordinamentale, sommariamente descritto, suggerisce la possibilità di introdurre nuove e più efficaci modalità di intervento finalizzate ad incentivare i genitori ad esercitare in modo più adeguato e responsabile la loro funzione educativa. Una prima tipologia di interventi dovrebbe essere volta a sostenere maggiormente i genitori, soprattutto quelli più vulnerabili, non solo economicamente, nell'esercizio dei loro compiti educativi, attraverso attività di informazione (corsi, seminari, conferenze e *focus group* organizzati dai servizi sociali, dalle scuole e da altre istituzioni) sui pericoli che possono correre i giovani (alcolismo, tossicodipendenza, bulimia, anoressia, precocità sessuale, utilizzo scorretto di internet). Il sostegno ai genitori è stato progressivamente potenziato in numerosi Paesi europei (quali Francia, Belgio, Svezia e Regno Unito) attraverso una serie di strategie: introduzione di programmi educativi per i genitori, valorizzazione della cooperazione tra la scuola e i genitori, sviluppo di interventi di tipo consultivo, di formazione dei genitori e dei futuri genitori, istituzione di gruppi di genitori, creazione di linee telefoniche di aiuto, finanziamenti di servizi di mediazione familiare, culturale o sociale per le famiglie svantaggiate. Una seconda tipologia di interventi potrebbe invece comprendere quelle misure volte a far valere le responsabilità dei genitori negligenti o che non rispettano gli obblighi imposti dal loro ruolo educativo. In quest'ottica, andrebbero aiutate le famiglie ad assumersi le proprie responsabilità educative, attraverso l'adozione di politiche sociali che contemplino una maggiore cooperazione tra le istituzioni e la famiglia e che trovino, comunque, un fondamento su un'azione pubblica sussidiaria, nel rispetto degli indirizzi educativi dei genitori, e surrogatoria, nel caso in cui questi ultimi non siano in grado di adempiere adeguatamente le proprie funzioni educative. In questo contesto, andrebbero adottate politiche volte a perseguire

l'obiettivo generale di una maggiore valorizzazione dei processi formativi. Per un verso, sarebbe auspicabile che il legislatore dettasse una più puntuale ed organica disciplina degli interventi rieducativi, affidandoli agli enti locali e rimodulandoli. Per un altro verso, poi, sembrerebbero necessarie azioni volte ad una rivalutazione del ruolo educativo della scuola e degli altri centri di formazione dei giovani. In questa prospettiva, appare fondamentale la previsione di una partecipazione attiva e responsabile della famiglia nelle istituzioni scolastiche e di formazione dei giovani, nell'ambito di un sistema a rete di collaborazione tra giovani, genitori ed insegnanti e/o educatori. Più problematica, invece, sarebbe la previsione di strumenti di natura più o meno coercitiva, quale l'imposizione di determinati obblighi educativi (obbligo di seguire un programma di educazione o uno *stage*, di vietare certe frequentazioni o uscite del figlio, di verificare se frequenta la scuola con regolarità) che i genitori sono tenuti a rispettare, seppure con l'aiuto di persone qualificate. Potrebbe suscitare perplessità anche la configurazione di particolari forme di interventi, volti a rendere maggiormente responsabili i genitori, introdotte in alcuni Paesi, tra i quali l'Inghilterra, il Galles e la Francia. Questi ultimi hanno previsto la possibilità, da parte di autorità preposte (autorità scolastiche o dei servizi sociali, autorità locali, polizia), di "negoziare" con i genitori un esercizio più corretto delle loro responsabilità, incentivandoli a seguire un "programma educativo condiviso", attraverso un maggior sostegno da parte delle istituzioni pubbliche e la previsione di eventuali sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi "negoziati" (un'ammenda civile, la sospensione dei sussidi familiari o addirittura una condanna penale). Non è possibile in questa sede approfondire ulteriormente queste tematiche. Si è tuttavia convinti che anche questi brevi cenni possano far riflettere sulla necessità di un cambiamento delle strategie di intervento pubblico nell'educazione dei giovani. Appare ovvio, in proposito, che il perdurare del disimpegno nei processi educativi, sia da parte dei genitori che delle istituzioni, possa arrivare all'estrema conseguenza di segnare profondamente la nostra civiltà.

** Ricercatrice di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell'Università degli Studi di Milano

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.

- A. AMORTH, *La Costituzione italiana. Commento sistematico*, Milano, 1948, 72.
- M. BESSONE, *Disciplina dell'adozione speciale, questioni di legittimità e valore normativo dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, in *Giur. merito*, 1975, 342 ss.
- M. BESSONE, *Art. 30*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1976, 86 ss.
- M. BESSONE, G. ALPA, A. D'ANGELO, G. FERRANDO, M.R. SPALLAROSSA, *La famiglia nel nuovo diritto. Principi costituzionali, riforme legislative, orientamenti della giurisprudenza*, Bologna, 2002.
- R. BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Milano, 1989.
- C.M. BIANCA, *Diritto civile, II, La famiglia - Le successioni*, Milano, 2005, 285 ss.
- L. CALIFANO, *La famiglia e i figli nella Costituzione italiana*, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, III, Torino, 2006, 925 ss.
- L. CARLASSARRE, *Posizione costituzionale dei minori e sovranità popolare*, in M. DE CRISTOFARO, A. BELVEDERE (a cura di), *L'autonomia dei minori fra famiglia e società*, Milano, 1980, 37 ss.
- C. COSSU, *Potestà dei genitori*, in *Digesto Disc. Priv. Sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, 113 ss.
- F. CUOCOLO, *L'educazione nei figli nella Costituzione*, in *Studi in onore di A. Amorth*, II, Milano, 1982, 177 ss.
- C. ESPOSITO, *Famiglia e figli nella Costituzione*, in *La Costituzione italiana-saggi*, Padova, 1954, 144 ss.
- L. FERRI, *Il diritto di famiglia e la Costituzione della Repubblica italiana*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1962, 112.
- G. GIACOBBE, *La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano. Materiali per una ricerca*, Torino, 2006.
- C. GRASSETTI, *I principi costituzionali relativi al diritto familiare*, in P. CALAMANDREI, A. LEVI (a cura di), *Commentario sistematico della Costituzione*, Firenze, 1950, 285 ss.
- E. LAMARQUE, *Art. 30*, in AA.VV., *Commentario alla Costituzione, Vol. I, Artt. 1-54*, Torino, 2006, 630 ss.
- S. MERELLO, *I rapporti personali tra genitori e figli*, in *Dir. fam. pers.*, 2003, 791 ss.

P. PERLINGIERI, P. PISACANE, *Art. 30*, in P. PERLINGIERI, *Commento alla Costituzione italiana*, Napoli, 2001, 191 ss.

P. RESCIGNO, *La tutela dei figli nati fuori dal matrimonio*, in *Riv. dir. matr.*, 1965, 35 ss.

A. SANDULLI, *Art. 30*, in G. CIAN, A. TRABUCHI, G. OPPO (a cura di), *Commentario al diritto italiano della famiglia*, I, Padova, 1992, 3 ss.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali